

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE PRIVATA  
DELLE CENERI DEI DEFUNTI.  
RIFLESSIONI GIURIDICHE E PASTORALI  
ALLA LUCE DELLA NUOVA EDIZIONE ITALIANA  
DEL RITO DELLE ESEQUIE\*

Gianni Cioli

## 1. Dispersione e affidamento delle ceneri nella legge italiana

La legge n. 130 del 30 marzo 2001, *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*, approvata dal parlamento italiano e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 91 del 19 aprile 2001,<sup>1</sup> ha reso possibile anche nel nostro paese la dispersione delle ceneri dei defunti nell'ambiente o la loro conservazione in una casa privata. La sua attuazione tuttavia non ha conosciuto un percorso omogeneo nell'ambito del territorio nazionale.

Il Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90 avrebbe dovuto essere modificato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sulla base dei principi enunciati dalla medesima, ma la modifica non è stata attuata. Dal 4 maggio 2001 è stato invece modificato l'art. 411 del Codice penale, nel senso che «non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base di espressa volontà del defunto».

Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, che cita il parere del Consiglio di Stato (Sezione prima, n. 2957/2003), e la successiva nota (DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a) del Ministero della salute in data 8 marzo 2004 hanno reso possibile l'applicazione della legge

\* Desidero ringraziare in particolare Andrea Bruni, Agnese Maria Fortuna, Carlo Nardi e Angelo Pellegrini per la loro paziente attenzione, le loro puntuali indicazioni e i loro preziosi consigli.

<sup>1</sup> Legge 30 marzo 2001, n. 130, «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 91 del 19 aprile 2001, 26-27. Sulla legge, con un taglio teologico e antropologico, cf. G. MUCCI, «La cremazione e la dispersione delle ceneri», in *La Civiltà Cattolica* 152(2001)4, 473-480. Per un inquadramento storico: E. MIRAGOLI, «Rito delle esequie e cremazione: legislazione civile e scelte pastorali», in *Rivista liturgica* terza serie 99(2012)1, 219-227. Sui mutamenti culturali come origine ed effetto dei cambiamenti legislativi in materia funeraria: P. CAVANA, «La morte e i suoi riti: mutamenti culturali ed evoluzione legislativa italiana», in G. DALLA TORRE (ed.), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, I: *Teoria generale, persona e famiglia*, Milano 2010, 345-380. Problematiche giuridiche: N. SCHÖCH, «Feuerbestattung im Recht der Katholische Kirche», in *Periodica de re canonica* 96(2007), 419-450. Problematiche pastorali: H.-G. SCHÖTTLER, «Die Feuerbestattung in der patoraltheologischen Diskussion», in *Periodica de re canonica* 96(2007), 451-481.

130/2001 per quanto riguarda l'affidamento familiare delle ceneri ma non per la dispersione.

In mancanza della modifica del Regolamento di polizia mortuaria, e in virtù della riforma del titolo V della Costituzione italiana che riconosce alle regioni competenza in materia,<sup>2</sup> molte regioni hanno emanato leggi per regolamentare la cremazione, la dispersione e l'affidamento familiare delle ceneri insieme, naturalmente, alla loro tradizionale destinazione nel cimitero. Purtroppo in molti testi, come ad esempio in quello della Regione Toscana del 31 maggio 2004 n. 29, *Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*,<sup>3</sup> non vengono precisate le modalità di scelta per la dispersione delle ceneri: si rimanda semplicemente alla Legge 130/2001, la quale però è mancante del regolamento di applicazione ed è stata considerata applicabile dal Decreto del Presidente della Repubblica solo per la parte riguardante l'affidamento.

In attuazione delle leggi regionali molti comuni hanno deliberato regolamenti in materia. Tuttavia la mancanza di precisione di cui si è detto ha dato luogo a differenti interpretazioni attuative anche in comuni della stessa regione. Ad esempio, il regolamento comunale di Sesto Fiorentino, in attuazione della Legge Regione Toscana 29/2004, distingue nettamente la procedura per l'autorizzazione alla dispersione da quella relativa all'affidamento: per la prima occorre un'attestazione di volontà espressa dal *de cuius* in forma scritta, per la seconda è sufficiente che i familiari dichiarino la volontà del defunto tramite un «processo verbale».<sup>4</sup> Il regolamento comunale di Firenze permette invece che anche la dispersione delle ceneri possa essere autorizzata sulla base della sola dichiarazione che il defunto aveva così disposto.<sup>5</sup>

Nonostante l'esplicito riferimento al «rispetto della volontà del defunto» presente nella legge 130/2001 e autorevoli pareri nell'ambito della giurisprudenza,<sup>6</sup> sono state emanate leggi regionali che, in mancan-

<sup>2</sup> Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 248 del 24 ottobre 2001.

<sup>3</sup> In *Bollettino Ufficiale della Regione Toscana* n. 21 del 7 giugno 2004, 18-20. Cf. P. CIARDELLA, «Dispersione delle ceneri, il rifiuto della morte», in *Toscana oggi* (23 maggio 2004), 7.

<sup>4</sup> [http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Engine/RAServeFile.php/t/cremazione\\_regolamento.pdf](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Engine/RAServeFile.php/t/cremazione_regolamento.pdf) [accesso del 20 settembre 2013].

<sup>5</sup> [http://www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/reg\\_ceneri.htm](http://www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/reg_ceneri.htm) [accesso del 20 settembre 2013].

<sup>6</sup> «Ove il *de cuius* nulla abbia disposto in merito alla propria sepoltura, né abbia espressamente disposto il divieto d'incenerimento, la decisione relativa alla cremazione è contemplata in capo al coniuge superstite o, in sua assenza, al parente più prossimo [...]. In caso di più parenti dello stesso grado, la decisione compete alla maggioranza assoluta degli stessi [...]. La volontà dei parenti, però, non può spingersi sino a disporne la dispersione delle ceneri, oppure la loro collocazione con moda-

za dell'espressa volontà del defunto, sembrano conoscere la possibilità di un affidamento al congiunto più prossimo in base alla volontà di quest'ultimo. È il caso della normativa in materia funeraria della Regione Veneto (Legge regionale n. 18/2010).<sup>7</sup>

Il disagio per la mancanza di uniformità normativa è stato ripetutamente segnalato nelle pubblicazioni di settore.<sup>8</sup>

Una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione II bis, RGN 1052/2012, n. 3407 del 04/04/2013), ha sancito la possibilità per i comuni di autorizzare la dispersione delle ceneri utilizzando la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.<sup>9</sup>

lità differenti alla sepoltura tradizionale, ché, codesti modi di disporre dei resti mortali postulano un'espressa disposizione del defunto [...] in ossequio al principio, secondo cui la destinazione inusuale del cadavere è di esclusiva elezione della persona» (G. BONILINI – T. BONAMINI, «Le disposizioni aventi ad oggetto la cremazione, la dispersione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria», in G. PETRELLI [ed.], *Formulario notarile commentato*, VII, I: *Successioni e donazioni. Le successioni per causa di morte*, Milano 2011, 892); cf. G. BONILINI, «Il diritto al sepolcro», in Id. (ed.), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, Milano 2009, 815-816.

<sup>7</sup> G. PELIZZARO, «Linee guida – Incontro delegazione Anusca con la direzione regionale – Prevenzione – Normativa regionale Veneto in materia funeraria – Legge regionale n. 18/2010», in *NewsLetter Anusca* <http://www.pelizzaro.com/pdf/6.pdf> [accesso del 26 giugno 2013]; «La legge regionale, in assenza di principi nella normativa statale, non ha previsto di subordinare l'affidamento di un'urna cineraria alla circostanza che tale fosse la volontà espressa in vita dal defunto (come invece indicato dal Consiglio di stato e dalle altre Regioni). L'affidamento dell'urna cineraria potrà quindi avvenire anche per volontà dei familiari».

<sup>8</sup> G. PELIZZARO, «L'evento morte: i servizi funebri e i compiti dell'Ufficiale dello Stato Civile nelle norme nazionali e regionali», in *XXIV Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A.*: (Bellaria-Igea Marina, 5-8 ottobre 2004) in <http://www.anusca.it/RelazioniXXIVConvegno/pelizzaro.pdf> [accesso del 26 giugno 2013]; T. BONAMINI, «La dispersione delle ceneri tra disciplina nazionale e normative regionali», in *Famiglia, persone e successioni* 7(2011)3, 222-226; G. PELIZZARO, «Il lutto nella città contemporanea. Nuove prospettive e nuove chiavi di lettura. Il punto di vista degli ufficiali di stato civile», intervento tenuto in occasione del Simposio *Il lutto nella città contemporanea: Bologna 24-25 marzo 2012*, in <http://www.pelizzaro.com/pdf/11.pdf> [accesso del 26 giugno 2013]; A. GULLO, «Dei delitti contro la pietà dei cadaveri», in M. RONCO – B. ROMANO (edd.), *Codice penale commentato*, Torino 2013, 2016.

<sup>9</sup> «Nell'attesa di un intervento chiarificatore e risolutivo del legislatore, auspicato e più volte sollecitato, la pronuncia del TAR Lazio costituisce un precedente di rilievo che potrà consentire, su quasi tutto il territorio nazionale, la dispersione delle ceneri con la volontà dei familiari, di cui all'art. 3, 1° comma, lettera b), n. 3 della Legge n. 130/2001» (C. PAGANO, «Via libera alla dispersione delle ceneri con la volontà dei familiari», in *NewsletterAnusca*, in <http://anusca.mag-news.it/nl/c.jsp?-w.4f.A.A.A.A&idn=106> [accesso del 30 luglio 2013]). La sentenza TAR Veneto Sezione I, n. 884 del 21 giugno 2013, accogliendo il ricorso dei parenti di una defunta i quali contestavano la decisione del marito di procedere alla cremazione, ha invece riaffermato la prevalenza della volontà del *de cuius* anche in relazione alla scelta di essere cremato. In sostanza, per ottenere la cremazione è necessario che, per lo meno, non emerga che vi fosse qualcosa in contrario da parte del defunto. L'incenerimento deve dunque essere effettuato in presenza di una disposizione scritta in tal senso, oppure quando vi sia l'iscrizione certificata a un'associazione cremazionista. In assenza di scritto prevale la volontà del parente più prossimo a meno che non sia provato, con testimonianze, che la volontà della persona defunta fosse di non essere cremata: cf. S. CORNETTO, «La scelta della cremazione», in *NewsletterAnusca*, in <http://anusca.mag-news.it/nl/c.jsp?-w.7f.A.A.A.A&idn=113> [accesso del 30 luglio 2013].

La Conferenza episcopale italiana si è espressa in maniera nettamente negativa sulle nuove prassi funerarie permesse dalla legge del 2001, prima nel sussidio *Proclamiamo la tua risurrezione* del 2007<sup>10</sup> e poi nella nuova edizione del *Rito delle esequie* del 2011.<sup>11</sup> Un confronto fra i due testi in merito al problema, ravvisandovi una non estesa ma significativa differenza, può offrire spunti per affrontare le concrete problematiche pastorali sollevate dalla nuova legislazione civile.

## **2. Dispersione e conservazione delle ceneri nella nuova edizione italiana del *Rito delle esequie***

L'appendice della nuova edizione italiana del *Rito delle esequie* riprende, con lievi varianti ma con l'autorevolezza del libro liturgico, lo schema e i contenuti del sesto capitolo del sussidio pastorale *Proclamiamo la tua risurrezione*, curato nel 2007 dalla Commissione per la liturgia della stessa Conferenza episcopale.

In parallelo al relativo capitolo del *Sussidio*, l'appendice al *Rito* offre testi per la celebrazione delle esequie o per la preghiera sul luogo della cremazione, disposizioni pastorali e testi per la celebrazione in chiesa dopo la cremazione, preghiere per la deposizione dell'urna nel cimitero.<sup>12</sup> Come nel *Sussidio*, così anche nel *Rito* le disposizioni pastorali e i testi eucologici sono preceduti da un'introduzione in cui si motiva la scelta di accompagnare l'opzione per la cremazione con specifiche indicazioni liturgiche. Si richiamano inoltre principi della fede e della prassi cristiana, e si danno indicazioni pastorali, senza tralasciare le spinose questioni della conservazione privata e della dispersione delle ceneri, ormai possibili per legge civile.

Entrambi i testi prendono nettamente posizione contro simili prassi, in modo diretto nei paragrafi dedicati a *I cambiamenti in atto*, e in modo indiretto in quelli dedicati alla *Dottrina e prassi cristiana*, dove si richiama l'importanza dei cimiteri quali «espressione positiva della memoria e del riconoscimento della dignità personale dei defunti».

<sup>10</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, «*Proclamiamo la tua risurrezione*»: sussidio pastorale in occasione della celebrazione delle esequie, Roma 2007, 114-117. Cf. S. SIRBONI, «Sussidio Pastorale per la celebrazione delle esequie. Prospettive pastorali», in *Notiziario dell'Ufficio liturgico nazionale*, n. 31 (febbraio 2009), 59.

<sup>11</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, Città del Vaticano 2011, 206-208.

<sup>12</sup> Cf. A. LAMERI, «La nuova edizione italiana del *Rito delle esequie*. Motivazioni e caratteristiche», in *Rivista liturgica* terza serie 99(2012)1, 31-32; G. BOSELLI, «Il *Rito delle esequie*: confessione della fede e umanizzazione della morte», in *Rivista liturgica* terza serie 99(2012)1, 65-69.

Una differenza di rilievo fra l'appendice del *Rito* e il sesto capitolo del precedente *Sussidio* appare invece dal confronto fra le conclusioni dei rispettivi paragrafi dedicati alle *Indicazioni pastorali*. Il *Rito* infatti tralascia un'indicazione che, presente nel *Sussidio*, era risultata singolarmente severa a paragone con altre prese di posizione in analoghi documenti ecclesiastici,<sup>13</sup> e alquanto problematica anche alla prova dei fatti.<sup>14</sup> Nel *Sussidio* infatti si leggeva:

Avvalersi della facoltà di spargere le ceneri, di conservare l'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili, è comunemente considerata segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana e pertanto comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche (can. 1184, 1,2).<sup>15</sup>

Le questioni emerse dalle molteplici interpretazioni avevano «suscitato un ampio dibattito all'interno dell'Assemblea Generale CEI di Assisi (9-12 novembre 2009) durante la quale è stato approvato il Rito adattato delle esequie».<sup>16</sup> La direttiva rischiava in effetti di risultare una

<sup>13</sup> Salvo sviste, non mi risulta che in documenti di altri episcopati che si sono confrontati con leggi nazionali precedenti quella italiana si stabiliscano particolari sanzioni né, tantomeno, la privazione delle esequie ecclesiastiche per chi abbia deciso di far spargere o conservare privatamente le proprie ceneri. In una nota del 2005 (G. CIOLI, «Conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti: riflessioni teologico pastorali alla luce di alcuni interventi magisteriali», in *Vivens homo* 16[2005], 343-360) segnalavo la posizione dell'episcopato statunitense che si limita a puntualizzare che «l'uso di disperdere i resti cremati in mare, nell'aria, o sulla terra o di conservarli in casa di un parente o di un amico del defunto non rientra fra le disposizioni rispettose richieste dalla chiesa» (UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, COMMITTEE ON THE LITURGY, *Reflections on the body, Cremation and Catholic Funeral Rites*, Washington 72004, 7), e quella dell'episcopato francese il quale sottolinea solamente che «non è affatto previsto un accompagnamento rituale della dispersione delle ceneri» (CONFERENCE DES EVÊQUES DE FRANCE – COMMISSION ÉPISCOPALE DE LITURGIE ET DE PASTORALE SACRAMENTELLE, *Pastorale des funérailles: points de repère*, Paris 2003, 32). Sulla ricaduta negativa che, come nel caso della dispersione delle ceneri, l'anonimato della sepoltura può avere sulla spiritualità e sull'elaborazione del lutto si sono espressi a più riprese, in modo molto articolato, i vescovi tedeschi (VESCOVI TEDESCHI, «La cura per i morti», in *Il Regno. Documenti* 40[1995], 140-143; SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, *Christliche Bestattungskultur: Orientierungen und Informationen*, Bonn 2004, 7-25; VESCOVI TEDESCHI, «Seppellire i morti e consolare gli afflitti: uno sguardo cattolico sulla cultura della sepoltura che cambia», in *Il Regno. Documenti* 51[2006], 96-99). Dal canto suo, il *Direttorio su pietà popolare e liturgia* della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, considerando il rito delle esequie e soffermandosi sulla questione della cremazione, non affronta il problema della dispersione delle ceneri e, riguardo alla loro conservazione privata, si limita a raccomandare: «si esortino i fedeli a non conservare in casa le ceneri dei defunti ma a dare ad esse consueta sepoltura» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Città del Vaticano 2002, 215, n. 254).

<sup>14</sup> Sulle difficoltà pastorali emerse all'indomani della pubblicazione del sussidio cf. G. CIOLI – C. NARDI, «La dispersione delle ceneri dei defunti: problemi teologici, giuridici e pastorali», in *Vivens homo* 20(2009), 393-404.

<sup>15</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, *Proclamiamo la tua risurrezione*, 117.

<sup>16</sup> F. DI MOLFETTA, «La cremazione: problematiche teologiche, liturgiche e pastorali», in *Mortem nostram moriendo destruxit: la celebrazione cristiana delle esequie. (XI Convegno Liturgico-Pasto-*

sorta di processo alle intenzioni del defunto, fondandosi sopra la premessa, tutta da dimostrare, che la scelta «di spargere le ceneri» e «di conservare l'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero [...] è comunemente considerata segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana».<sup>17</sup>

Nel corso dell'Assemblea generale del 2009 la Commissione episcopale per la liturgia, con parere favorevole del Consiglio permanente della Conferenza, aveva proposto la seguente nuova formulazione dell'indicazione pastorale:

Si ritiene oggettivamente contraria alla visione cristiana l'intenzione di far disperdere le proprie ceneri o di farle conservare in un luogo diverso dal cimitero o da altro luogo sacro. In questi casi, non si concedano le esequie ecclesiastiche, salvo dispensa dell'ordinario diocesano.<sup>18</sup>

La proposta non fu tuttavia approvata, raccogliendo, a quanto sembra, 163 non placet contro 9 placet su un totale di 177 votanti con 4 schede bianche e una nulla.<sup>19</sup>

L'opzione di omettere l'indicazione pastorale dalla redazione finale del *Rito* lascia intendere, nei vescovi italiani, la volontà di evitare ogni automatica e indebita identificazione fra la scelta dello spargimento o della conservazione domestica e una deliberata convinzione contraria alla fede.<sup>20</sup>

rale, 19-20 febbraio 2010, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia), 32 in [http://www.webdiocesi.chiesa.cattolica.it/cc\\_i\\_new/documenti\\_diocesi/51/2010-03/04-137/Relazione\\_Palermo\\_20-02-2010.pdf](http://www.webdiocesi.chiesa.cattolica.it/cc_i_new/documenti_diocesi/51/2010-03/04-137/Relazione_Palermo_20-02-2010.pdf) [accesso del 19 agosto 2013]. Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Atti della 60ª Assemblea generale. Assisi 9-12 novembre 2009*, Rivella Padova (Padova) 2010, 64-79.

<sup>17</sup> Decisamente più positiva è l'interpretazione della direttiva che emerge dalla riflessione del canonista Egidio Miragoli: «Questa formulazione traduceva in "indicazione pastorale", le perplessità e i motivi di contrarietà della chiesa, e dava un orientamento preciso anche per eventuali, future, imprevedibili soluzioni che si dovessero adottare a riguardo delle ceneri. Lasciava comunque aperta la possibilità di autorizzare le esequie, poiché l'espressione usata ammette la possibilità di dimostrare l'assenza dell'*odium fidei*» (MIRAGOLI, «*Rito delle esequie e cremazione*, 226).

<sup>18</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Atti della 60ª Assemblea generale*, 188.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 182-183.

<sup>20</sup> Invece per Miragoli, che parla di «silenzio da interpretare», «la motivazione più plausibile della scelta di stralciare questo paragrafo potrebbe essere il ritenere non confacente a un libro liturgico fare scelte normative. Ma questa motivazione, paradossalmente, rilancia ulteriormente il discorso, nel senso che, altrove, si dovrebbe trovare spazio per una norma che dica quale atteggiamento assumere davanti a queste scelte, anche per scoraggiarle». Secondo il canonista «la legislazione particolare [...] potrebbe, a questo punto, colmare il vuoto legislativo, magari utilizzando quanto indicato nel *Sussidio* pastorale, che rimarrebbe valido a livello interpretativo. Infatti, sempre e comunque il vescovo deve valutare – già per la cremazione (cf. can. 1176 § 3 e can. 1184 § 1,2) e ancor più per la dispersione o altro – che non sia una scelta fatta con "ragioni contrarie alla fede"» (MIRAGOLI, «*Rito delle esequie e cremazione*», 226-227). È da presumere che Miragoli, quando dice che «sempre e comunque il vescovo deve valutare», si riferisca semplicemente ai casi dubbi. Difatti il can. 1184 § 2 del Codice di diritto canonico del 1983 afferma: «Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'ordina-

Eppure le obiezioni di fronte a simili scelte rimangono, e sono chiaramente espresse nell'introduzione all'appendice del *Rito* dove, riprendendo quasi alla lettera quanto già espresso nel *Sussidio*, si afferma:

La prassi di spargere le ceneri in natura oppure di conservarle in altri luoghi diversi dal cimitero, come, ad esempio, nelle abitazioni private, solleva molte domande e perplessità. La chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce.<sup>21</sup>

Seppur in forma indiretta («la chiesa ha molti motivi per essere contraria»), i vescovi esprimono un chiaro rifiuto delle nuove possibilità di conservazione e dispersione delle ceneri concesse dalla legislazione civile; ma, omettendo la discussa direttiva presente nel *Sussidio*, evitano di lasciar intendere che l'avvalersi di simili possibilità debba necessariamente far presumere ragioni che comportino «la privazione delle esequie ecclesastiche». Questo appare confermato proprio dall'affermazione che sostiene la contrarietà dei vescovi di fronte alle nuove possibilità: «la chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte che possono» – quindi *non necessariamente debbono* – «sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche». Non si stabiliscono dunque proibizioni in senso assoluto.

La tensione fra netta contrarietà alle nuove prassi funerarie e l'aver evitato di fissare specifici divieti e particolari sanzioni suggeriscono di elaborare criteri pastorali capaci di comporre i contenuti oggettivi della fede con il rispetto dei percorsi soggettivi e delle sensibilità. Per comune espe-

rio del luogo, al cui giudizio bisogna stare». Ma ritengo che sarebbe una forzatura ravvisare un fondato caso dubbio in ogni richiesta di far spargere le ceneri o di far conservare a casa l'urna cineraria, ove non si constati l'evidenza della scelta contro la fede.

<sup>21</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 206. Il testo del *Sussidio* era invece il seguente: «Recentemente [...] la legislazione civile ha concesso la possibilità di spargere le ceneri in natura oppure di conservarle in altri luoghi diversi dal cimitero, come, ad esempio nelle abitazioni private. Tale prassi solleva molte domande e perplessità e la chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte che possono sottintendere motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute resta anonima e si fa strada una crescente assenza di storia» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, *Proclamiamo la tua risurrezione*, 114-115).

rienza nell'ambito dell'attività pastorale possono risultare scandalosi, ossia di ostacolo alla fede e all'affezione alla chiesa, sia atteggiamenti "lassisti", tendenzialmente aperti a tutte le richieste e novità senza adeguato discernimento, sia atteggiamenti "rigoristi" che faticano a distinguere l'essenziale dal relativo e possono essere percepiti di fatto come una sorta di scomunica che in concreto allontana dalla chiesa. Di fronte alle nuove problematiche della conservazione e della dispersione delle ceneri, è necessaria una sapienza pastorale rispettosa della dignità del defunto, sollecita nei confronti dei congiunti in lutto, fedele alla dottrina e orientata all'annuncio e alla testimonianza del vangelo.

### **3. Volontà e dignità del defunto, volontà dei congiunti: per una casistica pastorale**

#### ***3.1. Volontà del defunto ed esequie ecclesiastiche***

Il rispetto della dignità del defunto, anche se ciò dovesse risultare in contrasto con la richiesta dei congiunti, comporta la necessità di evitare le esequie religiose se questi avesse manifestato e conservato fino al trapasso una chiara opposizione alla fede cristiana. È dunque legittimo chiedersi se un'eventuale richiesta in contrasto con il sentire della chiesa volesse essere effettivamente un rifiuto della visione escatologica cristiana e, in definitiva, della fede.<sup>22</sup> Tuttavia, nel cercare di capire, sarà necessario avere somma cura nell'evitare di dare l'impressione di un atteggiamento inquisitorio – inopportuno e particolarmente odioso in una situazione di lutto – e nel trasmettere invece il senso del massimo rispetto nei confronti della coscienza del defunto. Difatti, se apparisse un palese contrasto fra la celebrazione del funerale in chiesa e le ultime volontà del defunto, o comunque con la coerenza delle convinzioni manifestate in vita, i congiunti andrebbero aiutati ad accettarne la decisione in un dialogo rispettoso del vero e orientato al conforto. Dal colloquio dovrebbe emergere che un rifiuto delle esequie ecclesiastiche non esclude dalla

<sup>22</sup> «Se emergesse che la scelta della dispersione o della conservazione domestica delle ceneri fosse stata dettata da motivazioni contrarie alla fede mantenute fino al momento della morte, lo stesso rispetto della volontà del defunto imporrebbe di non celebrare le esequie ecclesiastiche [...]. Se invece le ragioni non sono palesi, ossia non dichiarate per iscritto o fatte presenti a qualcuno che possa riportarle con certezza, il presumere che la scelta della dispersione delle ceneri sia necessariamente contro la fede cristiana comporta il rischio evidente di operare un "processo alle intenzioni"» (CIOLI – NARDI, «La dispersione delle ceneri», 399). In caso di fondato dubbio, secondo il vigente Codice di diritto canonico, come già ricordato, si dovrà consultare «l'ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare» (can. 1184 § 2).

divina misericordia coloro di cui solo Dio ha «conosciuto la fede»,<sup>23</sup> e non ostacola l'impegno a pregare per il defunto anche con celebrazioni eucaristiche successive al funerale.<sup>24</sup>

### **3.2. Volontà del defunto e dispersione o conservazione delle ceneri**

Nel caso che, senza provate motivazioni contrarie alla fede, il defunto abbia disposto che le sue ceneri fossero sparse nell'ambiente o conservate in casa, i congiunti possono sentirsi serenamente convinti di dover attuare la sua volontà oppure provare perplessità e disagio.<sup>25</sup>

Nel caso che la volontà del defunto circa lo spargimento dei suoi resti sia stata espressa attraverso un testamento depositato, attraverso uno scritto olografo o l'iscrizione a un'associazione cremazionista, essa sarà un atto dovuto. Tuttavia non è detto che la dispersione debba essere necessariamente compiuta da un congiunto anche se designato: può farsene carico anche un esecutore testamentario o un pubblico funzionario. Nel caso della conservazione privata dell'urna la legislazione prevede che l'affidatario possa sempre recedere consegnando le ceneri all'autorità preposta al cimitero.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> *Preghiera eucaristica IV*, in CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Messale Romano riformato a norma dei decreti del concilio ecumenico Vaticano II e promulgato da papa Paolo VI*, Città del Vaticano 1983, 416.

<sup>24</sup> «Quando una determinata forma di sepoltura è scelta per motivi che contraddicono la fede cristiana, dovuti, per esempio, a concezioni panteistiche o di religione naturale, non è possibile un funerale ecclesiastico. Ciò esclude, in questi casi, una celebrazione ecclesiastica al commiato prima della cremazione e alla sepoltura dell'urna, e la celebrazione della messa funebre (esequie). Specialmente quando i defunti hanno lasciato una direttiva che rende impossibili i funerali religiosi, questo desiderio deve essere preso seriamente, anche se chi è in lutto desiderasse una forma di celebrazione cristiana. Qui la saggezza pastorale è chiamata, per coloro che vivono il lutto e insieme a loro, a trovare nel periodo prossimo al giorno del funerale forme di servizio pastorale adeguate, per esempio la preghiera per i defunti della comunità, o il ricordo dei defunti nella messa» (SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, *Christliche Bestattungskultur*, 11).

<sup>25</sup> «La dispersione delle ceneri modo d'essere del diritto di destinazione dei resti mortali di una persona, è un atto dovuto, da compiere in esecuzione della relativa disposizione, sì che non vi sono dubbi sul fatto che la volontà del *de cuius* dia origine all'obbligo di comportamento attuativo giuridicamente rilevante» (BONILINI – BONAMINI, «Le disposizioni aventi ad oggetto la cremazione, la dispersione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria», 892).

<sup>26</sup> Come risulta ad esempio dall'articolo 2 comma 4 e 5 della Legge regionale toscana 31 maggio 2004, n. 29: «4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. 5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)» (*Bollettino Ufficiale della Regione Toscana* n. 21, 19).

Nella presenza accanto a chi è in lutto la chiesa, e in particolare il pastore d'anime, dovrà aiutare la persona a comprendere e rispettare le esigenze prioritarie della propria coscienza e a risolvere i conflitti interiori con motivazioni intimamente difendibili, senza acuire sensi di colpa.

Nel caso in cui non vi sia una volontà espressa in forma testamentaria ma soltanto comunicata privatamente ai congiunti, laddove la legge concedesse la possibilità ai parenti di farsi portavoce della volontà del defunto, la chiesa non potrà per principio osteggiare la determinazione di attuare i voleri del morto. Né, d'altra parte, essa potrà sostenere che la volontà del defunto vada rispettata sempre e comunque.

Se quindi i congiunti provano disagio di fronte alla volontà manifestata non formalmente da chi è scomparso, se ne potranno rispettare le perplessità aiutandoli a rasserenarsi riguardo alla loro preferenza per la sepoltura tradizionale. Al contrario, nel caso in cui i familiari in lutto si sentano obbligati a rispettare la decisione del loro caro, pare opportuno un atteggiamento di rispetto del loro rispetto, in modo da evitare conflitti di coscienza colpevolizzanti e controproducenti per l'annuncio della fede.

La comunità ecclesiale, dal canto suo, di fronte a usi che ritiene non espressivi di un'autentica sensibilità cristiana, si astiene da atti di culto al momento della dispersione delle ceneri o della collocazione dell'urna nell'ambiente domestico.<sup>27</sup>

Particolarmente delicato appare il caso in cui si presenti un contrasto fra congiunti sull'opportunità di seguire o no la richiesta del defunto. In una simile circostanza sembra preferibile proporre alla parte contraria il tollerare che si attui la volontà del morto, rassicurando i perplessi che, pur essendo in contrasto con la sensibilità della chiesa, non si tratta di un atto intrinsecamente illecito né gravato da divieti assoluti. Ciò per scongiurare i ben immaginabili conflitti familiari che una posizione intransigente finirebbe per alimentare.

### ***3.3. Volontà dei congiunti e dispersione o conservazione delle ceneri***

Come si è detto, nonostante l'esplicito riferimento al rispetto della volontà del defunto presente nella legge 130/2001 e autorevoli pareri nell'ambito della giurisprudenza,<sup>28</sup> la prassi attuativa della legge sembra

<sup>27</sup> CONFERENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE – COMMISSION ÉPISCOPALE DE LITURGIE ET DE PASTORALE SACRAMENTELLE, *Pastorale des funérailles*, 32.

<sup>28</sup> *Supra* nota 6.

conoscere, nelle normative locali, la possibilità dell'affidamento delle ceneri al congiunto più prossimo in base alla volontà di quest'ultimo.<sup>29</sup> Inoltre, come si è visto, la sentenza del TAR del Lazio del 4 aprile 2013 costituisce un precedente di rilievo che potrà consentire, su quasi tutto il territorio nazionale, la dispersione dei resti cremati con la volontà dei familiari.<sup>30</sup>

Potrà così dunque darsi il caso che il defunto non abbia lasciato alcuna disposizione in merito alle modalità della sepoltura e che i familiari intendano optare per la dispersione o per la conservazione domestica delle ceneri.

La scelta può essere motivata da ragioni religiose, ad esempio da una sensibilità improntata all'induismo o in genere alla credenza nella reincarnazione; da ragioni estetiche, nel caso della fascinazione per un luogo naturale particolarmente suggestivo, o affettive, come il voler tenere le ceneri in casa, spargerle su un terreno di proprietà o presso un luogo collegato a un ricordo significativo. La scelta può essere dettata anche da ragioni meramente economiche, perché conservare le ceneri in casa o disperderle può sembrare e talora risultare più economico che affidarle al cimitero.

La scelta dei congiunti, fosse anche dettata da sensibilità religiose in contrasto con la fede cristiana, non può essere di per sé un motivo per negare le esequie ecclesiastiche, salvo espressa dichiarazione che il *de cuius* abbia pienamente condiviso la visione non cristiana alla base della scelta dei congiunti: «il defunto a cui viene negato il diritto al funerale religioso è infatti oggetto di una rilevante privazione. E non pare giusto privare qualcuno di un diritto a motivo di una scelta altrui».<sup>31</sup>

D'altra parte, il pastore d'anime non potrà in nessun modo impedire l'attuazione della scelta. Potrà e dovrà invece fare appello alla coerenza espressiva che la sepoltura deve mantenere con la dottrina cristiana sui novissimi, e al presumibile desiderio che il defunto avrebbe avuto di tale coerenza. Nel caso che alla radice della decisione prevalgano motivazioni religiose non cristiane appare del tutto coerente che i soggetti della scelta, se anche desiderano partecipare alle esequie, non accedano all'eucaristia. In tutti gli altri casi pare assolutamente inopportuno ipotizzare la negazione dell'accesso all'eucaristia, che finirebbe per condurre all'incriminazione

<sup>29</sup> *Supra* nota 7.

<sup>30</sup> *Supra* nota 9.

<sup>31</sup> CIOLI – NARDI, «La dispersione delle ceneri», 399.

natura di una comunione con la chiesa che non aveva ragione di essere messa in questione.

Anche in questo caso, è raccomandabile evitare di assumere atteggiamenti inquisitori, il che non deve però essere confuso con l'ignoranza affettata di chi cercasse di eludere il problema.

C'è una notevole differenza nella pratica pastorale fra la gestione del caso di chi decide di spargere le ceneri, atto irreversibile una volta compiuto, e quello di chi sceglie di tenerle in casa. In quest'ultimo caso è infatti sempre possibile un ripensamento.<sup>32</sup>

Sarebbe sbagliato avallare la scelta della conservazione privata delle ceneri, con specifiche preghiere e benedizioni sul luogo in cui sono tenute. Sarebbe altrettanto errato giungere, con l'intento di sanzionare la scelta, a situazioni di rottura rifiutandosi ad esempio, dove esista la consuetudine, di offrire la benedizione annuale alla famiglia.

Come si è già scritto, almeno a riguardo della situazione italiana, pare poi

da escludere l'ipotesi talora ventilata, al fine di scoraggiare la dispersione o la conservazione privata, di accogliere nelle chiese le urne con le ceneri, magari murandole nelle pareti o collocandole sotto i pavimenti e sotto i sagrati. Una prassi del genere sembrerebbe infatti premiare e incoraggiare la scelta della cremazione a discapito della sepoltura tradizionale che la chiesa invece continua a considerare comunque preferibile.<sup>33</sup>

#### **4. Contrastare le scelte inadeguate alla fede con l'annuncio della fede**

##### ***4.1. Comunicare il significato cristiano della morte***

Nel 2005, a commento di alcuni interventi magisteriali sulla questione della conservazione e dispersione delle ceneri, scrivevo:

Considerata la mentalità contemporanea, un atteggiamento strettamente proibizionista rischia di risultare controproducente dal punto di vista pastorale. Si tratta piuttosto di comunicare, facendo tesoro di ogni occasione opportuna, il significato cristiano della morte. La grande sfida per la rifles-

<sup>32</sup> *Supra* nota 26.

<sup>33</sup> CIOLI – NARDI, «La dispersione delle ceneri», 403 nota 36. Sarebbe oltretutto increscioso se la disponibilità ad accogliere in chiesa le urne con i resti cremati fosse legata alla prospettiva di un guadagno economico per la chiesa con l'imposizione di una tariffa secondo la "legge del mercato" che discriminerebbe le famiglie meno abbienti.

*Dispersione e conservazione privata delle ceneri dei defunti* 433

sione e l'impegno pastorale è infatti quella di offrire motivazioni prima che proibizioni, favorendo il dialogo ovunque sia possibile.<sup>34</sup>

Il discorso resta attuale.<sup>35</sup> Come si è compreso dalla casistica esposta nelle pagine precedenti, è difficile e problematico contrastare una decisione quando è stata presa soprattutto là dove, come nel caso di un funerale, i tempi che intercorrono fra la comunicazione della decisione e la sua attuazione sono necessariamente stretti. Ed è affatto problematico, poi, contrastare l'attuazione della richiesta di un defunto specialmente se questa si configurasse fra le ultime sue volontà.

Sembra dunque che la via migliore per contrastare il diffondersi di pratiche funerarie inadeguate alla dottrina cristiana sia quella di orientare per tempo i fedeli a predisporre la propria sepoltura nella semplicità e nell'adesione al significato profondo che la ritualità della tradizione cristiana ha saputo veicolare. Si tratta in definitiva di un aspetto non trascurabile della tradizionale preparazione alla buona morte<sup>36</sup> che appare quanto mai urgente recuperare e attualizzare sapientemente.

Emerge l'importanza di un annuncio evangelico e di una catechesi che sappiano illuminare la morte con la luce della speranza teologale e aiutino a riscoprire la bellezza e il senso dei riti della tradizione cristiana.

Il comprensibile timore che una pratica funeraria inadeguata, ad esempio la dispersione delle ceneri, possa non soltanto esprimere ma anche essere occasione di un allontanamento dall'autenticità della fede, come sembrano suggerire alcune riflessioni fenomenologiche,<sup>37</sup> non giustifica atteggiamenti proibizionisti esasperati che possono, come si è visto, indurre una maggior disaffezione alla chiesa e alla sua dottrina. Il timore deve piuttosto rinsaldare l'impegno a trasmettere una fede che possa risultare più forte di possibili fascinazioni fuorvianti, fornendo anche plausibili ragioni per comprendere l'inadeguatezza di determinate suggestioni in rapporto all'autenticità della fede.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> CIOLI, «Conservazione e dispersione», 348; cf. Id. «L'accettazione della cremazione da parte della chiesa: riflessioni antropologiche e pastorali», in *Servizio della Parola* 396 (aprile-maggio 2008), 14-16.

<sup>35</sup> Cf. G.P. SALVINI, «La cremazione nel nuovo rito delle esequie», in *La civiltà cattolica* 163(2012)2, 393.

<sup>36</sup> Cf. VESCOVI TEDESCHI, «Seppellire i morti e consolare gli afflitti», 101.

<sup>37</sup> Cf. D.J. DAVIES, *Morti, riti e credenze: la retorica dei riti funebri*, Torino 2000, 252.

<sup>38</sup> Si colloca sostanzialmente in questa prospettiva il *Comunicato finale* dell'Assemblea generale della CEI del 2009: «Nella nuova edizione del *Rito delle Esequie* sarà previsto un formulario specifico per quanti scelgono la cremazione. Come è noto, la chiesa, pur preferendo la sepoltura tradizionale, non riprova tale pratica, se non quando è voluta in disprezzo della fede, cioè quando si inten-

L'appendice al Rito delle esequie sintetizza la dottrina cristiana relativa alla risurrezione dei morti con queste parole: «Con la morte, separazione dell'anima e del corpo, questo cade nella corruzione mentre l'anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai corpi riunendoli alle anime, in forza della risurrezione di Gesù (cf. CCC n. 997)».<sup>39</sup>

L'annuncio della fede e della speranza cristiana a proposito della morte e la conseguente riflessione sulla cura dei defunti si colloca fra due certezze che si sostengono a vicenda in una polarità dinamica: la risurrezione dei corpi e l'immortalità dell'anima.<sup>40</sup> La morte non annienta l'identità personale del defunto,<sup>41</sup> può invece costituire un progresso nella pienezza della vita, e tuttavia la piena vittoria sulla morte si compirà solo con la risurrezione alla fine dei tempi. Su questi dati di fede s'innesta l'idea di un giudizio immediato dopo la morte,<sup>42</sup> la convinzione della possi-

de con questo gesto postulare il nulla a cui verrebbe ricondotto l'essere umano. La memoria dei defunti attraverso la preghiera liturgica e personale e la familiarità con il camposanto costituiranno la strada per contrastare, con un'appropriata catechesi, la prassi di disperdere le ceneri o di conservarle al di fuori del cimitero o di un luogo sacro. Ciò che sta a cuore ai vescovi è che non si attenui nei fedeli l'attesa della risurrezione dei corpi, temendo invece che la dispersione delle ceneri affievolisca la memoria dei defunti, a cui siamo indelebilmente legati nella partecipazione al destino comune dell'umanità» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Atti della 60ª Assemblea generale*, 203).

<sup>39</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 206.

<sup>40</sup> I vescovi tedeschi puntualizzavano opportunamente in un documento del 2005: «L'affermazione della separazione del corpo e dell'anima nella morte è stata spesso fraintesa in senso dualistico, quasi che si trattasse di due parti dell'uomo capaci di esistere indipendentemente l'una dall'altra. Poiché l'anima non è una parte dell'uomo accanto al corpo, ma il centro della persona [...]. Ma anche il corpo non è una semplice parte dell'uomo, bensì la persona nella sua concreta relazione con il mondo circostante e con il mondo dei suoi simili. La separazione del corpo e dell'anima significa la cessazione della relazione esistente fino ad allora con il mondo circostante e con il mondo dei propri simili. La speranza nella risurrezione corporale significa una nuova corporeità, trasformata e trasfigurata dallo spirito di Dio, e un'identità essenziale (non materiale) anche del corpo. La risurrezione della carne significa che la relazione con gli altri e con il mondo viene ristabilita in modo nuovo e pieno. La speranza del cristiano si spinge naturalmente oltre la comunione personale del singolo con Dio verso un nuovo futuro di tutti, verso una corporeità trasformata, in un mondo trasformato, verso la risurrezione dei morti e il compimento di tutta la realtà [...]. La morte e la risurrezione di Gesù sono il fondamento delle speranze per la nostra vita oltre la morte. Il Signore risorto è il simbolo e il fine della speranza cristiana» (VESCOVI TEDESCHI, «Seppellire i morti e consolare gli afflitti», 93).

<sup>41</sup> Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Epistula «Recentiores episcoporum synodi» de quibusdam quaestionibus ad eschatologiam spectantibus»* (17 maii 1979), (EV 6/1539): «La chiesa afferma la sopravvivenza e la sussistenza, dopo la morte, di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà, in modo tale che l'«io umano» sussista, pur mancando nel frattempo del completamento del suo corpo».

<sup>42</sup> La teologia ha postulato l'esistenza di un giudizio particolare che avviene subito dopo la morte di ognuno e che verrà ratificato poi nel giudizio universale. Tale giudizio implica una triplice possibilità: il cielo o paradiso, per chi muore nella grazia e nell'amicizia di Dio ed è perfettamente purificato; il purgatorio per chi, pur nell'amicizia e nella grazia di Dio, muore non perfettamente purificato; l'inferno per chi volesse ostinatamente chiudersi alla misericordia di Dio. La certezza che l'inferno esiste non impedisce di sperare per tutti (cf. H.U. VON BALTHASAR, *Sperare per tutti*, Milano 1988), ma spinge il cristiano a fuggire la presunzione deresponsabilizzante di una salvezza scontata

bilità di una purificazione dei defunti a cui i vivi possono contribuire con le loro preghiere, e il consolante pensiero che, uniti nella comunione dei santi, anche i morti possono intercedere a favore dei vivi.<sup>43</sup>

Coerentemente alla comprensione cristiana della morte e del suo significato, la sepoltura cristiana tradizionale ha inteso esprimere il rispetto della dignità del corpo divenuto tempio dello Spirito per il battesimo e destinato alla risurrezione,<sup>44</sup> la realtà del distacco operato dalla

che svuoterebbe di significato la vita. Il timore di fronte alla reale possibilità di una separazione da Dio, eterna e indicibilmente dolorosa, è un tratto psicologico del vero amore per Dio. Per di più, una tale separazione sancirebbe la morte eterna, dato che il cristiano crede nel Dio della vita. Essa segna l'estremo negativo rispetto alla vocazione alla vita che anima naturalmente tutta l'esistenza dell'uomo. Perciò l'idea dell'inferno ha una portata assiologica indubitabile. La speranza cristiana, messa alla prova dall'esperienza della fragilità dei credenti peccatori e dall'evidente imperfezione del loro amore, ha fatto maturare nella chiesa cattolica la certezza di una possibile purificazione dopo la morte (purgatorio). L'attesa, animata dal desiderio di vedere il volto di Dio, risulterebbe come un fuoco purificatore per l'anima non ancora pronta a lasciarsi attraversare dalla luce della gloria, a motivo delle scorie di un amore troppo imperfetto e incostante. La prassi della chiesa di pregare in suffragio dei morti, attestata nei Padri, conferma la validità delle convinzioni di fede sul purgatorio. La tradizione ci presenta il cielo o paradiso, realtà ineffabile, a un tempo come pienezza di conoscenza e comunione (1Cor 13,12) o *visio Dei*, e come compimento dell'essere umano che raggiunge in Dio la sua pienezza: «Tu [...] ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te» (AGOSTINO, *Confessiones* I,1). È la felicità perfetta di cui ogni felicità terrena non può che essere un pallido riflesso (TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, 5,3). Una felicità che supera ogni nostra capacità d'immaginazione e ogni nostra migliore ipotesi. Un essere in Dio che porta a compimento senza annullarlo il divenire della persona: «La "sovratemporalità" di Dio [...] è, rispetto a ogni temporalità, qualcosa di così positivo che quello che di meglio c'è nel tempo, la sua apertura al futuro come al passato, viene salvaguardato in ciascun attimo ogni volta presente» (VON BALTHASAR, *Sperare per tutti*, 94). Paradiso, purgatorio e inferno non devono evidentemente essere intesi come luoghi materialmente situati nel cosmo che conosciamo empiricamente. Sono piuttosto da intendersi come condizioni della persona in relazione a Dio, dopo la vita terrena. La convinzione di fede riguardo alla risurrezione della carne impedisce tuttavia una dematerializzazione assoluta dell'escatologia cristiana.

<sup>43</sup> Un'efficace esposizione della dottrina cristiana sulla vita eterna, la risurrezione dei morti, la visione beatifica, il purgatorio e la comunione dei santi, si trova nei passi conclusivi della *Solenne professione di fede* pronunciata da Paolo VI nel 1968: «Noi crediamo nella vita eterna. Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo, sia che debbano ancora esser purificate nel purgatorio, sia che dal momento in cui lasciano il proprio corpo siano accolte da Gesù in paradiso, come egli fece per il buon ladrone, costituiscono il popolo di Dio nell'aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando queste anime saranno riunite ai propri corpi. [...] Noi crediamo che la moltitudine delle anime, che sono riunite intorno a Gesù e a Maria in paradiso, forma la chiesa del cielo, dove esse nella beatitudine eterna vedono Dio così com'è (cf. 1Gv 3,2; Benedetto XII, *Constitutio «Benedictus Deus»* [Denz 1000]) e dove sono anche associate, in diversi gradi, con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi e aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine (cf. *Constitutio dogmatica «Lumen gentium»* 49). [...] Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la propria purificazione e dei beati del cielo, i quali tutti insieme formano una sola chiesa; noi crediamo che in questa comunione l'amore misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolta costantemente le nostre preghiere, secondo la parola di Gesù: *Chiedete e riceverete* (cf. Lc 10,9-10; Gv 16,24). E con la fede e nella speranza, noi attendiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà» (PAOLO VI, *Sollemnis professio fidei* [30 iunii 1968] [EV 3/564-566]).

<sup>44</sup> «Divenuto "tempio dello Spirito Santo" attraverso il battesimo (cf. 1Cor 6,19), anche il corpo inanimato conserva una sua dignità. I gesti di rispetto e di pietà riservati alla salma di Gesù dopo la sua morte e al momento della sepoltura hanno ispirato lungo i secoli il comportamento dei cristiani nei confronti dei defunti»: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 206.

morte<sup>45</sup> ma anche il permanente legame con i defunti in virtù della comunione dei santi, la memoria amorevole dei morti nei vivi<sup>46</sup> che si traduce in preghiera e aiuta i vivi a prepararsi alla morte.<sup>47</sup>

La potenza della risurrezione oltrepassa ogni limite umano e non è ostacolata dalle modalità di sepoltura. Tuttavia, non solo la celebrazione delle esequie, ma anche le forme di sepoltura e gli stessi cimiteri devono testimoniare la fede in Dio e la speranza nella risurrezione.<sup>48</sup>

Nel rimandare alle trattazioni specialistiche per un approfondimento sui temi chiave dell'escatologia cristiana e sul linguaggio più adeguato che la predicazione e la catechesi dovrebbero assumere per illustrarli efficacemente,<sup>49</sup> si deve prendere atto che il messaggio sulla morte, sulla risurrezione e sulla vita eterna si muove oggi, nell'annuncio e nella pastorale ordinaria della chiesa, fra due rischi opposti, fra Scilla e Cariddi potremmo dire: da una parte il non riuscire adeguatamente a separare i concetti fondamentali dell'escatologia da visioni cosmologiche non più sostenibili ma che risultavano ovvie all'uomo premoderno; dall'altra il decosmologizzare la vita eterna a tal punto da suscitare l'impressione che s'intenda ridurre l'idea cristiana della risurrezione dei morti alla stregua di un semplice mito.

<sup>45</sup> «Il lutto ha sempre comportato segni e precise forme espressive. I riti funebri, mentre esprimono il congedo rituale dalla persona amata, aiutano parenti e conoscenti ad affrontare ed elaborare i loro sentimenti. Essi, inoltre, indicano sempre il fine della vita al quale la persona defunta si è avvicinata» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 206-207).

<sup>46</sup> «Fin dai primi secoli le tombe degli apostoli e dei martiri sono state contrassegnate con i nomi e i simboli della memoria o della risurrezione. I cimiteri divennero luoghi di culto e di pellegrinaggio, espressioni positive della memoria e del riconoscimento della dignità personale dei defunti, luoghi di annuncio della speranza cristiana nella risurrezione. Mantenere viva la memoria dei defunti e ricordarsi di loro è per le persone in lutto una consolazione e un aiuto» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 207).

<sup>47</sup> Ancora suggestivi e precisi, a questo proposito, alcuni pensieri di Paolo VI: «Veniamo a dirvi, nel nome di Cristo, ch'è la vita e la risurrezione, che i morti non sono morti: dormono: dormono d'un sonno che ha dissociato il loro essere umano, ma non ha spento la loro anima. E se essi hanno avuto la fede e sono stati buoni, la loro sorte, la loro sorte felice, è assicurata per sempre. E veniamo a dirvi, ancora nel nome di Cristo, che noi possiamo in qualche modo aiutarli, se le loro anime fossero ancora in via di purificazione, con qualche opera buona, con qualche preghiera. E poi vi diciamo che dobbiamo ascoltare la loro voce misteriosa; i nostri defunti sono i nostri amici, sono i nostri maestri. Ci insegnano ad apprezzarla vita, la nostra vita presente, la quale deve servire di preparazione per quella futura. Essi ci dicono che dobbiamo, innanzitutto essere uniti a Dio. Dio è la vita» (*Insegnamenti di Paolo VI*, III: 1965, Città del Vaticano 1966, 587).

<sup>48</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 207.

<sup>49</sup> Cf. A. NITROLA, *Trattato di escatologia*, I: *Spunti per un pensare escatologico*, Cinisello Balsamo (Milano) 2001; Id., *Trattato di escatologia*, II: *Pensare la venuta del Signore*, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, con ampia bibliografia.

Un'altra sfida che la riflessione e la pratica pastorale di fronte al tema della morte in genere e alle situazioni di lutto in specie sono chiamate oggi ad affrontare è quella di riuscire a esercitare un efficace ministero della consolazione, pronunciando adeguate «parole contro la morte»,<sup>50</sup> secondo le attese profonde del cuore umano,<sup>51</sup> senza ridurre l'annuncio a pura retorica funzionale che svuoti di significato la specificità del vangelo e dell'attesa della resurrezione dei corpi di fronte al «caso serio» della morte.<sup>52</sup>

#### **4.2. *Mostrare i motivi dell'inadeguatezza delle nuove prassi funerarie***

Nella sensibilità cristiana, la sepoltura tradizionale è stata fin dalle origini espressione del rispetto dovuto al corpo, del distacco ma anche del permanente legame fra vivi e defunti, della memoria amorevole dei morti nei vivi. Ora, le nuove prassi funerarie della dispersione e della conservazione privata delle ceneri sembrano meno adeguate a esprimere tutto ciò.

La dispersione lascia perplessi riguardo al rispetto del corpo perché evoca l'idea del gettare via,<sup>53</sup> ma anche la conservazione domestica potrebbe favorire un esito non rispettoso quando inducesse a percepire quel che resta del defunto come un oggetto collocato fra gli altri.

La dispersione sembra garantire ovviamente il distacco, ma può mettere in ombra il legame coi trapassati; al contrario, la conservazione privata pare assicurare il legame ma non favorisce affatto il distacco.

La memoria dei morti nei vivi, che dovrebbe tradursi in preghiera e aiutare a prepararsi alla morte, può essere resa troppo labile dalla dispersione e, viceversa, troppo incombente dalla conservazione a casa. In entrambi i casi la memoria dei defunti risulta comunque ridotta a un fatto privato, espressione di una preoccupante tendenza della nostra società a privatizzare la morte.

Nell'appendice del *Rito delle esequie* dedicata alla cremazione i vescovi italiani, più che l'inadeguatezza ad esprimere il sentimento cristiano, hanno messo in evidenza il rischio che le nuove prassi funerarie possano veicolare una concezione non cristiana della morte.

<sup>50</sup> DAVIES, *Morti, riti e credenze*, 89-90.

<sup>51</sup> Cf. *Gaudium et spes* 18; C. MAGGIONI, «Defunti e pietà popolare», in *Rivista liturgica* terza serie 99(2012)1, 99-163.

<sup>52</sup> Cf. A. MAGUY, *Le chrétien devant le refus de la mort: essai sur la résurrection*, Paris 1981; cf. G. CIOLI, «Recensione» a D.J. DAVIES, *Morti, riti e credenze: la retorica dei riti funebri*, Torino 2000», in *Vivens homo* 12(2001), 465-467.

<sup>53</sup> DAVIES, *Morti, riti e credenze*, 252.

Il testo dei vescovi non pare distinguere fra le ragioni della contrarietà alla dispersione e quelle della contrarietà alla conservazione privata delle ceneri. Riguardo a entrambe afferma che «la chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche», salvo poi concentrarsi fondamentalmente sul problema della dispersione che viene collegato a quello della sepoltura anonima, con un paventato effetto di rarefazione del senso della memoria, personale e generazionale.<sup>54</sup> In effetti, il rischio di sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche sembra più pertinente alla scelta della dispersione che a quello della conservazione privata.

La problematica della dispersione delle ceneri risulta curiosamente assente nelle indicazioni della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti che, affrontando, fra l'altro, il tema delle esequie cristiane, nel *Direttorio su pietà popolare e liturgia* del 2002, si sofferma sulla questione della cremazione puntualizzando l'inopportunità della conservazione domestica. In relazione alla scelta della cremazione, raccomanda infatti il *Direttorio*: «si esortino i fedeli a non conservare in casa le ceneri di familiari, ma a dare ad esse consueta sepoltura, fino a che Dio farà risorgere dalla terra quelli che vi riposano e il mare restituisca i suoi morti (cf. Ap 20,13)».<sup>55</sup>

Per la Congregazione le ragioni contro la pratica della conservazione privata delle ceneri, piuttosto che a possibili sottintese «concezioni panteistiche o naturalistiche», paiono legate al valore simbolico dell'innalzamento o della tumulazione in rapporto alla fede nella risurrezione finale e nel ricordo della sepoltura di Cristo.

In rapporto alla fede cristiana, il rischio della conservazione della ceneri in casa sembra semmai quello di risultare una sorta di caricatura del culto degli antenati o, piuttosto, una degenerazione del culto cristiano dei morti nell'esasperazione del senso della presenza.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> «Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, 206).

<sup>55</sup> CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Città del Vaticano 2002, n. 254, 214-215.

<sup>56</sup> La relazione fra culto degli antenati e pratica di conservare in casa almeno una parte delle ceneri o di altri resti del defunto è attestata, per quanto in forme limitate e poi evolutesi in prassi più rispettose dei resti del defunto: «Presso i selvaggi primitivi, nel Yucatan, si costruivano degli idoli di legno, rappresentanti gli antenati, e vi si mettevano dentro le ceneri o qualche resto del corpo. Queste immagini poi si collocavano nel larario domestico» (G. PANSA, «Nuovo e singolare esempio del-

La problematicità della conservazione privata è messa in evidenza da Michele Aramini in un saggio su cremazione e fede cristiana:

Innanzitutto il fatto di tenere le ceneri in casa potrebbe rendere più difficile l'elaborazione del lutto da parte dei parenti e in particolare del coniuge o dei figli/genitori. Tale elaborazione richiede che ci sia la coscienza di un distacco irreversibile, coscienza che potrebbe essere rallentata dal fatto di detenere le ceneri in casa. Inoltre l'idea di tenere le ceneri di un'altra persona può essere vista come un aspetto di una tendenza preoccupante che si registra nelle società avanzate. Ci riferiamo al fatto che i rapporti personali sono caratterizzati da una certa possessività. Se questa fosse la motivazione, la valuteremmo non del tutto sana. Infine, esiste il rischio che si "maltrattino" le ceneri. Esemplifichiamo con il caso di una donna che tiene in casa le ceneri del marito defunto. [...] Una volta morta anche la donna che cosa accade alle ceneri del marito? I parenti magari meno affezionati saranno rispettosi di queste ceneri? Le disperderanno correttamente o le abbandoneranno malamente in qualche posto?<sup>57</sup>

A questo proposito appare significativo che a partire dal 2008 in Francia la legge non permetta più la conservazione delle ceneri dei defunti nelle case private.<sup>58</sup>

Sembra pertinente ritenere che gli estensori del testo del *Rito*, nel far riferimento al rischio di «concezioni panteistiche o naturalistiche», avessero soprattutto in mente il problema della dispersione. Ciò pare confermato dalla preoccupazione, riportata di seguito, che «soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime» possa venir impedita «la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolo-

l'antichissimo rito dell'Ossilegium praticato sopra una statuetta di bronzo», in *Ausonia, rivista della Società italiana di archeologia e storia dell'arte*, 9[1919], 278-279). L'origine culturale della prassi odierna pare tuttavia da collocare alla fine del secolo XVIII «in Francia, durante il Direttorio, ultima fase della Rivoluzione» (C. CAPONE, *Uomini in cenere. La cremazione dalla preistoria ad oggi*, postfazione di R. Cacitti, Roma 2004, 72).

<sup>57</sup> M. ARAMINI, *1500 grammi di cenere: cremazione e fede cristiana*, Milano 2006, 128-129. Cf. F. DI MOLFETTA, «Inumazione e cremazione: tradizione cristiana, ritualità, legislazione», in *Rivista liturgica* 93(2006)5, 745-746. In genere i regolamenti comunali, come ad esempio il *Regolamento comunale di Sesto Fiorentino*, chiamano i familiari affidatari dell'urna ad autocertificare «la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'amministrazione comunale di effettuare controlli» ([http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Engine/RAServeFile.php/f/cremazione\\_regolamento.pdf](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Engine/RAServeFile.php/f/cremazione_regolamento.pdf) [accesso del 20 settembre 2013]). Ciò, osserva Egidio Miragoli, «dovrebbe garantire la serietà dell'affidamento e della conservazione. In realtà, una volta affidata l'urna è di fatto impossibile alcun controllo circa il rispetto di quanto sottoscritto» (MIRAGOLI, «Rito delle esequie e cremazione», 223 nota 11).

<sup>58</sup> *LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire*: <http://www.legi-france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019960926&dateTexte=&categorieLien=id> [accesso del 19 agosto 2013]; cf. G. CLAVANDIER, «Le droit contre les usages: la crémation, destination et statut des cendres», in *Quaderni* 67(2008), 107-124.

re personale e comunitario», rendendo così «più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo».<sup>59</sup>

La dispersione è una pratica ben conosciuta nella fenomenologia delle religioni tradizionali, soprattutto nell'ambito dell'induismo, la cui divulgazione certamente ha esercitato fascinazione e ha influito sulla cultura occidentale. Si pensi al diffuso *revival* di credenze nella reincarnazione declinato in sfumature *New age*<sup>60</sup> o neopagane, atteggiamento spesso associato a un'«empatia con le forze della natura».<sup>61</sup>

La ragione dell'inadeguatezza dello spargimento delle ceneri in rapporto alla fede cristiana, in linea con quanto affermato dai vescovi italiani, può essere colta da due punti di vista.

In primo luogo, la dispersione appare più congrua a esprimere l'idea della morte come dissolversi dell'io personale in un ritorno nel ciclo della natura, anziché la concezione dell'escatologia cristiana incentrata nella speranza della risurrezione.<sup>62</sup> Secondo Piero Ciardella, il problema risiederebbe «sul piano della funzione comunicativa dei segni. Non si può negare il fatto che l'agire dell'uomo abbia un carattere simbolico e rimandi quindi a un significato, come pure è innegabile che ogni gesto abbia in sé una forza espressiva oggettiva, indipendente dal valore soggettivo che gli diamo». Nel caso specifico della dispersione delle ceneri, o della loro conservazione in luoghi privati, l'autore ritiene «che tale gesto – al di là delle buone intenzioni – non riesca a comunicare efficacemente la fede cristiana sulla identità indistruttibile dell'uomo, sul fatto che c'è continuità tra il corpo creato e quello risorto, l'alto onore che nella fede attribuiamo al corpo, il valore comunitario della morte».<sup>63</sup>

In secondo luogo, lo spargimento delle ceneri costituisce «un'opzione decisa per l'anonimato della sepoltura che tende a rendere invisibile la morte».<sup>64</sup> Se è vero che la tradizione cristiana ha conosciuto nel passato la pratica della sepoltura anonima,<sup>65</sup> la scelta dello spargimento delle cene-

<sup>59</sup> L'affidamento delle ceneri a privati, in effetti, non sembra un ostacolo all'espressione del dolore e alla cura della memoria personali, ma appare sicuramente un ostacolo all'espressione del dolore comunitario e alla cura del ricordo collettivo dei morti.

<sup>60</sup> Cf. A. DE SANTI, «La permanenza dell'io dopo la morte nel movimento *New age*», in *Vivens homo* 19(2008), 379-384.

<sup>61</sup> DAVIES, *Morti, riti e credenze*, 195.

<sup>62</sup> CIOLI, «Conservazione e dispersione», 357; cf. F. DI MOLFETTA, «I rischi della cremazione per l'antropologia cristiana», in *Rivista liturgica* 99(2012)1, 152.

<sup>63</sup> CIARDELLA, «Dispersione delle ceneri», 7; cf. J.-C. HUGUES, «La crémation et ses risques pour l'anthropologie chrétienne», in *La Maison-Dieu*, 213(1981), 86-90.

<sup>64</sup> CIOLI, «Conservazione e dispersione», 357; cf. DI MOLFETTA, «I rischi della cremazione», 152-153.

<sup>65</sup> Cf. VESCOVI TEDESCHI, «La cura per i morti», 142.

ri, come attualmente si prospetta, pare amplificare i rischi di una rimozione della morte dalla memoria personale e collettiva.<sup>66</sup> La solitudine dell'uomo contemporaneo, la privatizzazione dei sentimenti e del significato dell'esistenza sembrano trovare nella dispersione dopo la cremazione una conferma significativa e inquietante. E certo, sia la dispersione che la conservazione domestica delle ceneri sono entrambe accomunate dalla tendenza a privatizzare la memoria dei defunti, pur risultando due modi molto diversi e per certi versi antitetici di affrontare il lutto (la dispersione esaspera il distacco e quindi la riduzione della memoria, la conservazione l'attaccamento e quindi l'amplificazione del ricordo).

La morte, osserva il filosofo Umberto Galimberti a proposito delle odierne possibilità di rinunciare alla sepoltura tradizionale,

è sempre stata gestita in modo comunitario, con riti a cui si partecipava collettivamente per diluire il dolore con il conforto e accompagnare il defunto in quella terra neutra che non è né mia né tua, ma luogo sacro, di riflessione sul senso della vita, dove a ogni visita fosse possibile, deponendo un fiore e fissando un ricordo, capire cosa davvero è essenziale nell'esistenza. Possiamo davvero fare a meno di questa sacralità che indica un aldilà, e quindi una misura per l'"aldiquà", e rinchiudere questi sensi che trascendono la vita, di cui la morte è il sigillo, nel cerchio chiuso e spesso soffocante degli affetti privati?<sup>67</sup>

La prassi dello spargimento delle ceneri può verosimilmente esprimere, ma probabilmente anche incrementare,<sup>68</sup> la perdita della solidarietà fra vivi e morti radicata nella coscienza cristiana.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Nella legge della Regione Toscana, come rileva Ciardella, «c'è un apprezzabile richiamo al valore comunitario della morte, per cui si chiede che, anche nel caso della dispersione delle ceneri, nel cimitero sia messa una lapide che ricorda il defunto. Ma è un tiepido antidoto alla forte tendenza alla privatizzazione della morte a cui oggi assistiamo» (CIARDELLA, «Dispersione delle ceneri», 7). L'articolo 7 della Legge regionale toscana afferma infatti: «Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto» (in *Bollettino Ufficiale della Regione Toscana* n. 21 del 7 giugno 2004, 20).

<sup>67</sup> U. GALIMBERTI, «Ceneri al vento, adesso si può», in *La Repubblica*, 20 maggio 2003.

<sup>68</sup> DAVIES, *Morti, riti e credenze*, 252.

<sup>69</sup> Cf. VESCOVI TEDESCHI, «La cura per i morti», 141-142. Meno negativo al riguardo il giudizio di Aramini: «Nel passato l'uomo poteva attingere lo spirito dei suoi antenati solo nel luogo fisico dove essi erano posti. L'uomo contemporaneo che dispone di rapidi trasporti nello spazio, di strumenti (telescopi, acceleratori di particelle) che gli permettono di risalire nel tempo, ha per orizzonte della sua vita tutta la terra e in prospettiva anche gli spazi interstellari. Perciò non ci sono luoghi nei quali non si possa sentire la vicinanza con i defunti. Anche i luoghi più strani possono essere importanti per una data persona a seconda della sua esperienza particolare» (ARAMINI, *1500 grammi di cenere*, 95).

Possono risultare pertinenti alle indicazioni espresse dai vescovi italiani nel *Rito* le considerazioni che proponevo a conclusione dell'articolo del 2005:

Perciò la chiesa sente il bisogno di richiamare al senso della solidarietà, di fronte alla vita come alla morte. Nel caso del lutto, ciò significa capacità di stare vicini ai vivi che hanno perduto un loro caro, consolandoli e illuminandoli con parole di speranza; ma significa anche solidarietà con i morti che, nel mistero della comunione dei santi e nella luce della speranza teologale, sono da considerarsi membri a pieno titolo della chiesa. [...] Può essere utile ricordare quanto afferma Agostino nel *De cura pro mortuis gerenda*. Interrogato dal vescovo Paolino su quale «giovenimento poteva esserci per uno dal fatto che il suo corpo, dopo la morte, venisse sepolto presso la memoria di un santo»,<sup>70</sup> egli risponde che, a suo avviso, non si può «essere di aiuto ai morti che ci stanno a cuore, se non suffragandoli devotamente con i sacrifici delle messe, delle preghiere e delle elemosine». <sup>71</sup> Le onoranze date al corpo del defunto – e quindi una degna sepoltura – non offrono di per sé nessun giovenimento per la salvezza, ma sono «un dovere di umanità per quell'affetto naturale per cui nessuno mai ha avuto in odio la propria carne (cf. Ef 5,29). Perciò bisogna che ognuno quanto meglio può si prenda cura della carne del prossimo quando ormai quello che la portava non c'è più. E se questo lo fanno coloro che non credono alla risurrezione della carne, quanto più debbono farlo coloro che ci credono, cosicché questo religioso dovere, compiuto per un corpo già morto ma che risusciterà e che rimarrà vivo in eterno, sia anch'esso in qualche modo una testimonianza di questa fede. Che poi uno venga sepolto presso i sepolcri dei martiri, a me pare che al defunto porti questo solo vantaggio che, raccomandandolo così al patrocinio dei martiri, aumenti anche il desiderio che si preghi per lui». <sup>72</sup> Analogamente si può dire che la sepoltura al cimitero, della salma o delle ceneri, piuttosto che la loro dispersione, non giovi di per sé al defunto, ma possa costituire una testimonianza di fede e, soprattutto, un invito alla preghiera per coloro che restano. La chiesa, in quanto convocazione e comunione, è per sua natura chiamata a contrastare la solitudine, non ultima la solitudine di fronte alla morte di cui le nuove forme di sepoltura possono essere un sintomo. La via

<sup>70</sup> «Utrum prosit cuique post mortem quod corpus eius apud sancti alicuius memoriam sepelitur»: 1,1 (CSEL 41,621).

<sup>71</sup> «Quae cum ita sint, non existimemus ad mortuos, pro quibus curam gerimus, pervenire, nisi quod pro eis sive altaris, sive orationum, sive eleemosynarum sacrificiis solemniter supplicamus»: 18,22 (CSEL 41,658).

<sup>72</sup> «Corpori autem humando quidquid impenditur, non est praesidium salutis, sed humanitatis officium, secundum affectum quo nemo unquam carnem suam odio habet (cf. Ef 5,29). Unde oportet ut quam potest pro carne proximi curam gerat, cum ille inde recesserit qui gerebat. Et si haec faciunt qui carnis resurrectionem non credunt, quanto magis debent facere qui credunt, ut corpori mortuo, sed tamen resurrecturo et in aeternitate mansuro impensum eiusmodi officium, sit etiam quodammodo eiusdem fidei testimonium? Quod vero quisque apud memorias martyrum sepelitur, hoc tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam martyrum patrocinio, affectus pro illo supplicationis augeatur»: 18,22 (CSEL 41,658).

migliore per il raggiungimento dello scopo, più che in proibizioni puntuali, sta sicuramente nell'atteggiamento della partecipazione e della compagnia che la chiesa può offrire, insieme all'annuncio instancabile della vittoria sulla morte in Cristo Gesù.<sup>73</sup>

## 5. Un diamante è per sempre?

Vi è un'altra possibilità di destinazione delle ceneri che la legge italiana non prevede, ma che dal 2008 è diventata di fatto accessibile ai cittadini italiani.

Come illustra un redazionale pubblicitario pubblicato nella lettera informativa di una nota società per la cremazione «nel 2004 a Coira in Svizzera a opera della società Algordanza è stato inventato un nuovo tipo di sepoltura, la trasformazione delle ceneri di cremazione in diamante».<sup>74</sup> Il procedimento comporta l'estrazione del carbonio dalle ceneri. Il carbonio viene poi sottoposto a condizioni di temperatura e pressione che portano alla formazione di diamanti industriali, poi ripuliti e tagliati nella foggia che il cliente desidera. Il procedimento prevede che l'intero contenuto di un'urna possa essere trasformato per risultare così, formalmente, una modalità di sepoltura. Poiché dunque in Svizzera il cosiddetto «diamante della memoria» è considerato una forma di sepoltura a tutti gli effetti, l'unico atto burocratico richiesto ai cittadini italiani è il passaporto mortuario emesso dal comune di residenza, ovvero il certificato di accompagnamento delle ceneri che consente di trasferire l'urna con i resti cremati per seppellirli all'estero.<sup>75</sup> Si tratta di una prassi che evidentemente può non tener conto della volontà del defunto.

Si comprende che le problematiche pastorali sollevate da una scelta del genere e le ragioni per affermarne l'inopportunità sono analoghe a quelle considerate a proposito della conservazione privata delle ceneri:<sup>76</sup>

<sup>73</sup> CIOLI, «Conservazione e dispersione», 358-360.

<sup>74</sup> «Diamanti dalla cenere di cremazione», in *I News. Lettera informativa ICREAM. Istituto nazionale di cremazione e dispersione delle ceneri* (2011)4, 5. Anche on line in [http://documenti.algordanza.it/tipografia/2011\\_10\\_23\\_algordanza Pubbliredazionale\\_A4.pdf](http://documenti.algordanza.it/tipografia/2011_10_23_algordanza Pubbliredazionale_A4.pdf) [accesso del 19 agosto 2013].

<sup>75</sup> «Molte persone ci chiedono – dichiarano dalla sede italiana Algordanza Italia Srl – se il procedimento sia legale. Ebbene, noi rispondiamo che il problema della legittimità non si pone visto che la trasformazione avviene in Svizzera e che è sufficiente che l'urna sia trasferita ai nostri laboratori ai fini della sepoltura. Oltre confine peraltro siamo membri della "Schweizerischer Verband der Bestattungsdienste", l'Associazione Svizzera dei Servizi Funebrì»: *ibid.*

<sup>76</sup> Cf. F. DI MOLFETTA, «Inumazione e cremazione», 745-746; Id., «I rischi della cremazione», 152; SCHÖCH, «Feuerbestattung», 440-441.

estrema privatizzazione della memoria dei defunti, dubbi sulla bontà di una simile scelta per una sana elaborazione del lutto, mancanza di garanzia della destinazione a lungo termine di quello che resta del defunto.

A questo proposito si possono aggiungere ulteriori considerazioni. In effetti, se la legge italiana, almeno teoricamente, prevede una verifica del modo in cui sono conservati i resti cremati affidati ai congiunti,<sup>77</sup> nessuna tutela è garantita a un «diamante della memoria» nei passaggi generazionali, per cui potrebbe essere dimenticato, smarrito o, al limite, venduto come un qualsiasi oggetto. Inoltre, chiunque erediti un'urna con le ceneri del nonno ha sempre il diritto di recedere dall'incombenza di custodire quei resti che possono inquietarlo consegnandoli al cimitero,<sup>78</sup> caso che non si darebbe per i diamanti in questione.

Ma, viene a questo punto da domandarsi, si può parlare ancora di resti di un defunto di fronte all'artificiosità di un diamante industriale? L'anelito a conservare più strettamente «il caro estinto» non comporta, alla fine, l'effetto di una perdita più radicale? Di fronte a un diamante niente vi è più – almeno in senso espressivo – di quel corpo che il cristiano onora in quanto destinato alla risurrezione. In effetti se la cremazione e le ceneri che rimangono non sono altro che un'accelerazione del processo che avviene in natura, la trasformazione in diamante dei resti umani ci pone invece di fronte a qualcosa di nuovo. Proprio la capacità del diamante di esprimere per l'immaginario contemporaneo una condizione definitiva della materia – «un diamante è per sempre» – potrebbe mortificare a livello simbolico l'attesa e la speranza di quella trasformazione che si darà nella risurrezione alla fine dei tempi quando il Signore Gesù Cristo «trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,21).

## 6. Relatività

Ho preso in considerazione le nuove pratiche funerarie introdotte in Italia nell'ultimo decennio e, a partire dalle riserve formulate dall'episcopato italiano, ho cercato di illustrare i motivi della loro inadeguatezza a esprimere convenientemente il senso cristiano della cura dei morti. Prima ancora ho richiamato l'importanza di un annuncio evangelico e di una catechesi che aiutino a riscoprire la bellezza e il senso dei riti della tradi-

<sup>77</sup> *Supra* nota 57.

<sup>78</sup> *Supra* nota 26.

zione cristiana trasmettendo una sensibilità più forte di possibili fascinazioni per pratiche espressivamente non convenienti.

Si deve tuttavia prevedere che molte persone, non adeguatamente raggiunte dalla parola della chiesa, opteranno sempre di più per le nuove pratiche della dispersione, della conservazione privata e anche della trasformazione in diamanti delle ceneri, perché la legge lo prevede o comunque lo consente. E lo faranno in maniera non problematica, ovvero non intendendo mettere in discussione la propria fede cattolica, magari superficiale, e la propria appartenenza alla chiesa, che magari hanno frequentato poco. Certo, si deve prendere atto che storicamente la cultura cremazionista si è proposta come movimento di pensiero in opposizione alla chiesa e non pare irrealistico ritenere che anche la legge del 2001 possa essere stata intesa da molti suoi promotori come un'innovazione mirante a contrastare la tradizione cristiana nel nostro paese.<sup>79</sup> Ma, come ho detto, sarebbe un grave errore presumere che l'opzione per le nuove pratiche presupponga inequivocabilmente una coscienza in radicale contrasto con la fede cristiana e che quindi si debbano tendenzialmente rifiutare le esequie ecclesiastiche a chi se ne avvallesse. Si rischierebbe di allontanare anziché avvicinare molti che, pur collocandosi forse in una posizione marginale, desiderano tuttavia rimanere nella chiesa.

Un atteggiamento del genere sarebbe un tornare indietro rispetto allo spirito del Vaticano II a partire dal quale, esattamente cinquant'anni fa, la chiesa ha cessato di identificare una determinata opzione funeraria contraria alla tradizione, ovvero la cremazione, con una scelta necessariamente contraria alla fede. In effetti, anche se nei documenti conciliari non si ritrova alcun riferimento alla problematica della cremazione, l'istruzione *Piam et constantem*, che emanata dalla Congregazione del Sant'Uffizio il 5 luglio 1963<sup>80</sup> ha reso possibile la cremazione per i cattolici, è pienamente comprensibile solo nel contesto delle istanze e dei dibattiti del Concilio.

Sono persuaso che il modo di seppellire i morti, come l'abbiamo ereditato dalla tradizione, sia un'espressione significativa della fede cristiana da tutelare e promuovere, ma che mantiene comunque un carattere relativo. Nel corso della storia si sono contrastate e avvicendate sensibilità diverse sul modo migliore di rendere onore ai corpi dei defunti in genere e dei santi in specie da parte dei cristiani.

<sup>79</sup> CAVANA, «La morte e i suoi riti», 380.

<sup>80</sup> SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Instructio «Piam et constantem» de cadaverum cremazione (5 iulii 1963)*, (EV 2/61-62).

Ad esempio, alla fine del VI secolo, il papa Gregorio Magno, in una lettera a Costantina imperatrice di Bisanzio, giudicava assolutamente inaccettabile la pratica di frammentare i corpi dei santi per ricavarne reliquie;<sup>81</sup> tuttavia, com'è noto, la prassi cristiana soprattutto nei secoli successivi si è mossa in tutt'altra direzione.

Nel corso del XIII secolo le salme di eminenti personaggi, fra cui san Luigi IX, furono bollite, per scarnificarne le ossa, da ferventi cristiani che intendevano così seppellire e onorare le nobili spoglie nel migliore dei modi.<sup>82</sup> Ma Bonifacio VIII con la decretale *Detestandae feritatis abusum* del 1300 condannò la pratica come un abuso disumano.<sup>83</sup> Ciò nonostante, nei primi anni del secolo XIV la salma riesumata di san Tommaso d'Aquino subì un trattamento analogo a distanza di alcuni anni dalla morte.<sup>84</sup>

Inoltre, la concezione dei cimiteri postromantica tipica degli ultimi secoli, che giustamente la chiesa si preoccupa di difendere per tutelare la memoria collettiva dei defunti, non corrisponde esattamente a quella dei secoli precedenti che, come si è già ricordato, ha conosciuto la pratica della sepoltura anonima a cui si è attribuito talora un alto significato spirituale.<sup>85</sup>

La medesima fede dunque ha comportato giudizi diversificati su come si debbano o non si debbano trattare i corpi dei morti che attendono la risurrezione. Questo ci aiuta a riconoscere una certa relatività al giudizio sul modo migliore di attuare, nella luce della fede cristiana, quel rispetto per i morti che rimane comunque un valore assoluto almeno sul piano umano.<sup>86</sup> È giusto e doveroso che la chiesa, operando un discernimento, illumini e orienti le coscienze anche sulle questioni relative alla

<sup>81</sup> Cf. C. NARDI, «Reliquie tra culto e superstizione: significato di una devozione nella letteratura patristica», in *Vivens homo* 12(201), 371-372.

<sup>82</sup> Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Città del Vaticano 1995, 125.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 125-127.

<sup>84</sup> R. SPIAZZI, *San Tommaso. Biografia documentata di un uomo buono, intelligente, veramente grande*, Bologna 1995, 412.

<sup>85</sup> «Fino a quasi tutto il XIX secolo le tombe erano un privilegio della classe alta della società; la maggior parte dei morti veniva sepolta anonimamente, senza contrassegni individuali del luogo della sepoltura (ma con la partecipazione della popolazione). La celebrazione liturgica e le preghiere d'intercessione costituivano la memoria dei defunti. Quest'uso continua del resto ancor oggi presso i certosini e i trappisti, che seppelliscono i loro morti in cimiteri senza tumulo di terra sulla tomba e sotto una croce senza nome»: VESCOVI TEDESCHI, «La cura per i morti», 142.

<sup>86</sup> Proprio la lettera del vangelo sembrerebbe relativizzare la pietà per i morti in rapporto all'urgenza dell'annuncio del Regno: «E un altro dei discepoli gli disse: "Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio padre". Ma Gesù gli rispose: "Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti"» (Mt 8,21-22); «A un altro disse: "Seguimi". E costui rispose: "Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre". Gesù replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va' e annunzia il regno di Dio"» (Lc 9,59-60).

sepoltura che cambia con il modificarsi dei costumi e delle leggi, e con lo sviluppo delle tecnologie. In passato la chiesa ha ritenuto di dover attuare questo discernimento anche attraverso condanne e sanzioni canoniche rilevanti, come nel caso della cremazione. Con il concilio Vaticano II, come si diceva, si è fatta tuttavia strada un'altra impostazione. Giovanni XXIII, e poi i padri conciliari insieme a Paolo VI, hanno in effetti prospettato «una forma nuova che la chiesa avrebbe dovuto dare al proprio volto e alla sua relazione con il mondo, visto che la tradizione recente della dominante deplorazione e della continua dichiarazione di condanne aveva praticamente bloccato la possibilità del dialogo e, quindi, della comunicazione della fede all'uomo contemporaneo». <sup>87</sup> Pur risultando una questione piuttosto marginale rispetto ai grandi dibattiti conciliari <sup>88</sup> si può riconoscere un alto valore simbolico alla revoca, stabilita nel 1963 dalla Congregazione del Sant'Uffizio, del divieto della sepoltura ecclesiastica a quanti avessero scelto la cremazione. Le risoluzioni della *Piam et constantem* possono insomma essere lette come una sorta di cartina di tornasole: una scelta indicatrice di una scelta di ben più ampia risonanza operata dalla chiesa che, con il Concilio, si è aperta a interpretare in maniera nuova quanto non rientrava nella sua tradizione, rinunciando all'atteggiamento sanzionatorio per concentrarsi piuttosto nell'impegno dell'annuncio evangelico. <sup>89</sup> Può essere dunque lecito chiedersi se il recente dibattito all'interno della chiesa italiana sull'opportunità di negare le esequie ecclesiastiche in caso di dispersione o conservazione privata delle ceneri non debba essere compreso nell'orizzonte della più ampia, e più o meno esplicita, discussione sulla validità delle prospettive fondamentali del Concilio e sul signifi-

<sup>87</sup> S. DIANICH, «Il concilio Vaticano II. Quale senso nel divenire di una chiesa dalla storia bimillenaria?», in *Vivens homo* 24(2013), 35.

<sup>88</sup> Interventi a riguardo della cremazione negli Atti antepreparatori del concilio Vaticano II: SUCHECKI, *La cremazione*, 160-164. Cf. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, 647-648.667-669. «Durante le sessioni conciliari la questione della sepoltura ecclesiastica con l'uso d'incinerazione e le sue conseguenze giuridico-pastorali emerse dalle scarse proposte dei vescovi non venne discussa ma esaminata. Più che le formalità, al Concilio giustamente stavano a cuore le basi teologiche da custodire»: SUCHECKI, *La cremazione*, 164.

<sup>89</sup> Possono essere pertinenti alcune annotazioni proposte da Severino Dianich in un recente saggio su *Chiesa e laicità dello stato*: «Dalla consapevolezza di dover mettere in primo piano il compito della comunicazione della fede all'uomo di oggi, alla chiesa deriva l'esigenza di preoccuparsi, ispirata al suo carisma dell'amore universale, soprattutto di mantenere vivo il colloquio con le persone, mantenendo la più alta considerazione della loro singolarità e libertà, prima e ben di più che di interloquire con le istituzioni, le filosofie e le ideologie dominanti e le politiche del momento» (S. DIANICH, *Chiesa e laicità dello stato: la questione teologica*, Cinisello Balsamo [Milano] 2011, 99).

cato profondo della tanto auspicata nuova evangelizzazione. L'esito del dibattito, rappresentato dalla nuova edizione del *Rito delle esequie* del 2011 nel quale non si fa cenno a sanzioni, lascia sperare che le prospettive conciliari risultino ai più sempre e del tutto attuali.

Certo, le nuove pratiche funerarie rimangono profondamente problematiche e appaiono forse anche un segnale della pervasiva tendenza, nella mentalità contemporanea, a considerare il corpo umano un oggetto, suscettibile di essere posseduto e dunque al limite commercializzato. Non si può escludere poi che, per non pochi cristiani, esse siano effettivamente la spia di una confusione dottrinale,<sup>90</sup> tipica della cosiddetta «fede fai da te».<sup>91</sup> Tuttavia, lo dico ancora a costo di risultare ripetitivo, non è spingendo del tutto fuori dall'ovile con disposizioni intransigenti quei credenti che potremmo definire marginali o periferici – per evocare una fortunata metafora del papa Francesco<sup>92</sup> – che la chiesa annuncerà meglio la risurrezione del Signore. Al contrario essa deve rivolgersi – sempre, ma in particolare nei momenti del lutto e del dolore<sup>93</sup> – con più determinazione e coraggio, compassione e simpatia, proprio alle periferie e ai periferici della fede per offrire la luce della speranza e portare vita, senza preoccuparsi *in primis* di come un morto verrà sepolto.

Non potrebbe essere paradossalmente proprio questa una via per attualizzare oggi l'iperbole del vangelo: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va' e annunzia il regno di Dio» (Lc 9,60)?

Gianni Cioli

<sup>90</sup> Non mi riferisco qui all'apostasia e al rifiuto formale della fede della chiesa di fronte a cui, come si è detto, lo stesso rispetto della volontà del defunto suggerisce di evitare le esequie ecclesiastiche se non vi sono stati segni di ripensamento. Cf. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, *Christliche Bestattungskultur*, 11.

<sup>91</sup> BENEDETTO XVI, *In primis Vesperis Sollemnitatis Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum* (28 Iunii 2009), in AAS 101(2009), 594. Dalla ricerca di Davies sulla retorica dei riti funebri emergerebbe che molte persone non abbiano elaborato «un sistema di fede concernente la vita ultraterrena, e che quando si trovano intervistate, si trovano sovente a mettere insieme brandelli di idee». Le credenze esisterebbero insomma «in forma di "grappoli" composti di idee» elaborate in modo estemporaneo di fronte a situazioni diverse, senza essere mai state sistematizzate. «Questo è particolarmente vero in una società in cui le credenze religiose non vengono spesso discusse in pubblico, e neppure in privato; e si verifica con frequenza ancora maggiore per coloro che non frequentano abitualmente una chiesa, e non sono abituati a parlarne, o non hanno modelli verbali per dare voce ai propri sentimenti» (DAVIES, *Morte, riti, credenze*, 198).

<sup>92</sup> «Andare verso le periferie dell'esistenza, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli che sono dimenticati, quelli che hanno più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto» (FRANCESCO, *Udienza generale (27 marzo 2013)*, in [http://www.vatican.va/holy\\_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco\\_20130327\\_udienza-generale\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130327_udienza-generale_it.html) [accesso del 13 luglio 2013]).

<sup>93</sup> Cf. V. TRAPANI, «Partecipazione alle esequie dei cristiani non praticanti», in *Rivista liturgica* terza serie 99(2012)1, 141-142.

*Dispersione e conservazione privata delle ceneri dei defunti*

449

## Sommario

*L'articolo esamina da un punto di vista giuridico e pastorale la prassi funeraria della dispersione e della conservazione privata delle ceneri dei morti consentita dalla legge italiana (2001) e a cui l'episcopato del paese si è dichiarato contrario. Dopo aver ripercorso lo sviluppo della legge civile si illustra la posizione dei vescovi nella nuova edizione italiana del Rito delle esequie (2011). Una ponderata riflessione sull'appendice al Rito, dedicata alle esequie in caso di cremazione, suggerisce di elaborare criteri di discernimento capaci di comporre i contenuti oggettivi della fede con il rispetto dei percorsi soggettivi e delle sensibilità. Di fronte alle nuove problematiche della conservazione e della dispersione delle ceneri, è necessaria una sapienza pastorale rispettosa della dignità del defunto, sollecita nei confronti dei congiunti in lutto, fedele alla dottrina e orientata all'annuncio e alla testimonianza del vangelo.*

The article examines from a juridical and pastoral viewpoint the funeral practice of the dispersion and private conservation of ash remains of the dead permitted by Italian law (2001) to which the bishops of the country are contrary. After having surveyed the development of the civil law, the position of the bishops as seen in the new Italian edition of *Rito delle esequie* [The funeral rite] (2011) is illustrated. A careful reflection on the appendix of the *Rito*, dedicated to the funeral in the case of cremation, suggests to elaborate criteria of discernment capable of joining the objective contents of the faith with the respect of subjective paths and sensitivity. Keeping in mind the new issues of conserving and dispersion of ashes, what is necessary is a wise pastoral respectful of the dignity of the deceased, solicitous of those in mourning, faithful of doctrine, and oriented toward the proclamation and witness of the Gospel.